NADEJDA
insurance company

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DI MERCI IN VIAGGIO

I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Secondo le presenti Condizioni Generali la Compagnia assicurativa Nadejda AD, in appresso denominata "L'Assicuratore", assicura merci oggetto di importazione, esportazione o riesportazione, trasportate a rischio di una persona indicata nella polizza, in appresso denominata "L'Assicurato" per la durata del loro trasporto.

II. COPERTURA ASSICURATIVA

1. Sono soggetti ad indennizzi assicurativi i danni subiti dall'Assicurato (comprese carenze, danneggiamenti e/o spese) della merce assicurata che rappresentano un risultato diretto dal verificarsi di un rischio coperto secondo il contratto di Assicurazione.
2. Copertura assicurativa

2.1. La copertura assicurativa, compresi rischi coperti ed esclusi, perdite e spese, ed altri presupposti per il pagamento di indennizzo, viene concordata in base alle coperture, condizioni e requisiti standard (in appresso denominate "clausole") applicati sul mercato assicurativo internazionale, compresi:

- Institute Cargo Clauses (A) o
- Institute Cargo Clauses (B) o
- Institute Cargo Clauses (C) e/o
- altre clausole, condizioni e requisiti standard, accordati a seconda della portata della copertura, della natura della merce e del mezzo di trasporto ed altri fattori, se del caso.

2.2. Le clausole applicabili vengono indicate nel contratto di Assicurazione.

2.3. In caso di discrepanza tra le clausole applicabili e le presenti Condizioni Generali vengono applicate le presenti Condizioni Generali.

3. Eccezioni

3.1. Non sono soggetti ad un indennizzo assicurativo danni, perdite e/o spese causati a invii postali, beni personali e bagaglio personale e animali vivi.

3.2. Non sono soggetti ad un indennizzo assicurativo danni, perdite e/o spese avvenute a seguito di:

3.2.1. azioni intenzionali dell'Assicurato, del Contraente e/o di persone a loro collegate ai sensi della Legge sul Commercio; ai fini dell'Assicurazione per "Contraente" si intende una persona che ha il diritto di agire come rappresentante dell'Assicurato in merito all'Assicurazione;

3.2.2. negligenza grave da parte dell'Assicurato, del Contraente e/o di persone a loro collegate ai sensi della Legge sul Commercio;
ai fini dell'Assicurazione per "negligenza grave" si intende ogni atto od omissione in cui la persona rispettiva ha potuto prevedere e prevenire il verificarsi di un evento assicurato e/o di ridurre i danni in seguito ad un evento assicurato ma non ha agito con la diligenza dovuta;

3.2.3. preparazione insufficiente o inadeguata della merce per il trasporto, compresi l'imballaggio, la marcatura, la sistemazione e il fissaggio nel mezzo di trasporto;

3.2.4. danni superficiali (inquinamento, bagnatura ed altri simili) o furto di merci trasportate senza imballaggio;

3.2.5. inabilità o inidoneità di un'imbarcazione, mezzo di trasporto e/o contenitore per il trasporto della merce assicurata;

3.2.6. imperfezione propria o proprietà della merce, compresi difetto nascosto, autodeterioramento, evaporazione, perdita di peso o di volume, compressione, cambiamento di odore, colore, consistenza, smalto, danni causati dall'effetto della luce;

3.2.7. variazioni di temperatura e/o dell'umidità dell'aria;

3.2.8. perdite di tenuta, obsolescenza, usura, ruggine, corrosione, danni causati da microorganismi, funghi, muffe, vermi, larve, insetti e roditori;

3.2.9. presunta differenza di peso a seguito dell'utilizzo di modalità o strumenti di misura diversi (differenza di pesatura);

3.2.10. mancanze accertate in caso di imballaggio esterno completamente conservato e/o sigilli originali intatti;

3.2.11. pirateria (nel caso di trasporto marittimo) o furto a seguito di furto di mezzo di trasporto su strada (ad es. autocarro, rimorchio, semi rimorchio, carro ferroviario);

3.2.12. ritardo, penali, controstallie, interessi, differenze di cambio, cambiamenti di prezzi e crediti di Stato, perdita di reddito ed altri mancati guadagni e danni indiretti di qualsiasi natura;

3.2.13. confiscazione, nazionalizzazione, arresto od altre azioni di un organo avente diritto, multe e sanzioni;

3.2.14. guerra o atti ostili (indipendentemente dal fatto che ci sia una guerra dichiarata o no), e/o danni causati da mine, siluri, bombe o altri ordigni bellici abbandonati;

3.2.15. scioperi, disordini civili, tumulti, ribellioni, atti di terrorismo e sabotaggio ed altre azioni aventi motivazione politica, ideologica, religiosa e/o sociale;

3.2.16. reazione nucleare, radiazione o contaminazione radioattiva e le loro conseguenze.

III. SOMMA ASSICURATA

1. Determinazione

1.1. La somma assicurata della merce viene determinata in leva o in valuta liberamente convertibile in maniera coerente con il valore effettivo della merce.

1.2. Su domanda dell'Assicurato (risp. del Contraente) nella somma assicurata possono essere compresi anche le spese relative all'Assicurazione, il nolo e un profitto previsto fino alla concorrenza del 10 (dieci) per cento del valore di fattura della merce.

2. Sovrassicurazione
Qualora la somma assicurata della merce totale o di parte di essa sia superiore al suo valore effettivo, l'Assicuratore non si assume la responsabilità dell'eccedenza del valore effettivo.

3. Sottoassicurazione
Qualora la somma assicurata della merce totale o di parte di essa sia inferiore al suo valore effettivo, l'Assicuratore deve un indennizzo soltanto per la parte dei danni proporzionale al rapporto della somma assicurata al valore effettivo.

IV. STIPULA, ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'Assicurazione viene stipulata in base ad un'offerta scritta dell'Assicurato (risp. del Contraente) nella quale lo stesso è tenuto a denunciare in maniera precisa ed esauriente tutte le circostanze sostanziali a lui note o che nel caso di dovuta diligenza prestata dovrebbero essere a lui note e che sono rilevanti per il rischio.
2. L'Assicuratore ha il diritto di ispezionare la merce offerta per Assicurazione e del mezzo di trasporto con cui verrà effettuato il trasporto.
3. Il contratto di Assicurazione viene stipulato in forma di una polizza assicurativa di cui fanno parte integrante l'offerta di Assicurazione di cui al precedente p. 1, le presenti Condizioni Generali, le clausole applicabili a norma della Sezione II, p. 2, accordi complementari (addenda) ed altre eventuali intese scritte tra le parti.
4. L'Assicurazione può essere stipulata a nome di una terza persona (persone) o dopo la stipula può essere trasferita dall'Assicurato ad una terza persona mediante girata sulla polizza nel caso di trasporto marittimo o conformemente alla normativa vigente per altri tipi di trasporto.
La persona alla quale la polizza è stata trasferita assume tutti i diritti e obblighi relativi ad essa e tutte le conseguenze del mancato adempimento di obblighi di cui all'Assicurazione, compreso da parte del trasferente e/o effettuato prima della stipula dell'Assicurazione.
L'Assicurazione non può essere stipulata a favore di oppure trasferita ad un vettore, operatore di trasporto o magazziniere, o spedizioniere.
5. Qualora si accerti una denuncia inesatta o una reticenza da parte dell'Assicurato di circostanze alle quali l'Assicuratore non avrebbe stipulato l'Assicurazione o l'avrebbe stipulato ad altre condizioni, quest'ultimo ha il diritto:

5.1. Nel caso di reticenza o denuncia inesatta intenzionale - di modificare le condizioni dell'Assicurazione (compresa una limitazione della copertura e/o un premio supplementare) e/o di rifiutare un indennizzo nel rispetto dell'art. 363 del Codice delle Assicurazioni.

5.2. Nel caso di denuncia inesatta intenzionale - di chiedere una modifica delle condizioni dell'Assicurazione e/o di ridurre un indennizzo nel rispetto dell'art. 364 del Codice delle Assicurazioni.

6. Entrata in vigore

6.1. Il contratto di Assicurazione prende effetto dopo la sua sottoscrizione da entrambe le parti, alla condizione di presenza di interesse assicurato e di premio assicurativo pagato.

6.2. Rispetto alla merce assicurata la copertura assicurata prende effetto dal momento dell'arrivare della merce nel punto di partenza indicato nella polizza, al fine del caricamento immediato sul mezzo di trasporto, ha effetto durante il trasporto per il tempo ordinario e per l'itinerario ordinario

indicato nella polizza, e cessa dal momento di scaricamento nel punto di destinazione della spedizione, indicata nella polizza o scelta successivamente dall'Assicurato, oppure conformemente alla clausola applicabile, secondo il caso che si verifica per primo.

7. Denuncia di nuove circostanze

7.1. Dopo la stipula dell'assicurazione l'Assicurato (risp. il Contraente) è tenuto ad informare immediatamente l'Assicuratore di ogni nuova circostanza verificatasi che ha un'importanza sostanziale per la valutazione del rischio, ivi compresi:

7.1.1. qualora la spedizione della merce non sia stata effettuata entro 15 (quindici) giorni dopo la stipula dell'Assicurazione;

7.1.2. nel caso di modifica del mezzo di trasporto, punto di partenza e di destinazione, punti intermedi di trasferimento o di trasbordo e/o dell'itinerario, indicati nella polizza.

7.1.3. nel caso di interruzione del trasporto e/o di trasferimento o trasbordo per un trasporto diretto concordato nella polizza;

7.1.4. al caricamento della merce su ponte (nel caso di trasporto marittimo), qualora l'Assicuratore non sia stato informato alla stipula dell'Assicurazione.

7.2. Qualora la nuova circostanza presupponga un aumento della probabilità di danni, l'Assicuratore ha il diritto di chiedere modifiche alle condizioni dell'Assicurazione oppure di cessarla.

8. Durante il periodo di validità dell'Assicurazione l'Assicurato (risp. il Contraente) è tenuto, per quanto sia sotto il suo controllo:

8.1. a prendere tutte le misure necessarie per evitare un evento assicurato, compreso ad osservare tutte le norme e regole relative alla preparazione della merce per il trasporto, l'imballaggio e la marcatura, idoneità del mezzo di trasporto, sistemazione della merce nel mezzo di trasporto, la realizzazione del trasporto, il caricamento, lo scaricamento, l'immagazzinamento e la conservazione della merce;

8.2. ad osservare le indicazioni dell'Assicuratore, se del caso, relative alla realizzazione del trasporto.

8.3. a non accettare la merce prima di aver constatato che la sua quantità corrisponde ai documenti di spedizione o, nel caso di consegna con contenitore, che il contenitore e i sigilli sono ispezionati da una persona autorizzata, e/o che la merce è in uno stato normale senza danneggiamenti apparenti.

9. Qualora l'Assicurato non esegui uno dei propri obblighi di cui al p. 7 e/o p. 8, e a seconda dell'impatto di detta mancata esecuzione sulla probabilità di danni, l'Assicuratore ha il diritto di chiedere delle modifiche alle condizioni dell'Assicurazione, di ridurre o di rifiutare l'indennizzo.

10. Alla cessazione del contratto di trasporto e/o al cambiamento del mezzo di trasporto o dell'itinerario del trasporto viene applicato quanto previsto nelle clausole applicabili.
In particolare, nel caso di cambiamento del mezzo di trasporto o dell'itinerario da parte dell'Assicurato (risp. il Contraente) in maniera che non è ordinaria conto tenuto della natura della merce e/o del trasporto, la copertura assicurata viene automaticamente cessata.

11. Le modifiche e integrazioni alle condizioni dell'Assicurazione concordate durante il suo periodo di validità fanno l'oggetto di accordi complementari (addenda) firmati da entrambe le parti e facenti parte integrante della polizza.

V. PREMIO ASSICURATIVO

1. Il premio assicurativo viene concordato in base alle tariffe dell'Assicuratore.

2. Se il punto di partenza e di destinazione del trasporto sono sul territorio della Repubblica di Bulgaria, al premio assicurativo viene addebitata l'imposta dovuta ai sensi della Legge sull'imposta sui premi assicurativi.

3. Il premio assicurativo viene pagato prima dell'inizio del trasporto.

4. Qualora la somma assicurata è determinata in valuta liberamente convertibile, il premio viene concordato nella stessa valuta e viene pagato in leva secondo il tasso di cambio centrale della Banca Nazionale Bulgara alla data del pagamento.

VI. EVENTO ASSICURATO

1. Con il verificarsi di un evento assicurato l'Assicurato (risp. Contraente) è tenuto:

1.1. a prendere tutte le opportune misure per ridurre e/o contenere i danni, salvare e proteggere il carico o resti di esso;

1.2. a comunicare all'Assicuratore senza indugio e non oltre 24 ore (in caso di furto o rapina) oppure 72 ore (in ogni altro caso) dalla conoscenza dell'evento;

1.3. a garantire i diritti dell'Assicuratore nei confronti di terze persone responsabili per i danni cagionati, anche a rivolgere protesta scritta debitamente provata entro 3 (tre) giorni dalla data di consegna;

1.4. a contattare immediatamente il commissario d'avaria che effettui l'ispezione della merce ed a seguire le indicazioni dello stesso;

1.5. a conservare il carico danneggiato fino alla sistemazione definitiva del caso salvo in caso di vendita al fine di ridurre le perdite approvata dall'Assicuratore;

1.6. a intervenire con adeguata prontezza in ogni circostanza che ne è sotto il controllo.

2. L'Assicuratore ha il diritto di intervenire e dare indicazioni in merito al salvataggio del carico ed alle misure per contenere i danni senza che ciò significhi consenso di liquidare il risarcimento. Le indicazioni dell'Assicuratore sono obbligatorie da adempiere dall'Assicurato (risp. Contraente).

3. L'Assicurato è tenuto a dimostrare il proprio e/o l'interesse assicurato del beneficiario ed a presentare le prove e i documenti richiesti dall'Assicuratore in relazione all'accertamento dell'evento e dell'entità dei danni, ivi compreso:

3.1. richiesta di liquidazione indennizzo assicurativo;

3.2. polizza assicurativa in originale;

3.3. contratto di trasporto (bolla di accompagnamento, polizza di carico, ecc.), in originale;

3.4. verbale di constatazione del vettore, in originale;

3.5. atto da un competente organo statale (compr. servizio antincendi, organi di polizia, ecc.) comprovante l'evento, in originale;

3.6. verbale di avaria comprovante la natura e l'entità delle perdite, in originale;

3.7. i documenti di spedizione della merce, compr. fattura, specifica, distinta di imballaggio, certificato di origine, ecc., a seconda del caso;

3.8. bolla doganale;

3.9. lettera di reclamo a un vettore(i) e/o corrispondenza con soggetti responsabili per i danni alla merce;

3.10. verbale di consegna e collaudo emesso all'atto di resa della merce al destinatario;

3.11. fattura di vendita della merce danneggiata al fine di ridurre le perdite, convalidata da un commissario di avaria;

3.12. liquidazioni di avaria, conti, ecc., in originale;

3.13. nastro termico (in caso di pretesa per deterioramento di cibi congelati);

3.14. dichiarazione di sussistenza o insussistenza di altra assicurazione valida dello stesso carico;

3.15. altri documenti riguardanti al causale ed all'entità del danno, richiesti dall'Assicuratore.

4. Dopo il verificarsi dell'evento assicurato l'Assicuratore ha il diritto di pagare la somma assicurata con cui svincolarsi da altri impegni attinenti alla polizza d'Assicurazione.
L'Assicuratore può esercitare tale diritto qualora abbia avvisato l'Assicurato non oltre 7 (sette) giorni successivi alla data in cui ha ricevuto l'ultima comunicazione del verificarsi dell'evento e degli effetti da esso.

5. Se l'Assicurato non assolva un proprio impegno di cui alla Sezione VI, l'Assicuratore ha il potere di ridurre o rifiutare il risarcimento e/o di risolvere la polizza d'Assicurazione.

VII. INDENNIZZO ASSICURATIVO

1. L'importo dell'indennizzo, se non liquidato in forza della Sezione VI, p. 4, corrisponde con i danni effettivamente patiti dall'Assicurato ed è stabilito sulla base delle prove e documenti presentati in riferimento al caso, compresa definizione del commissario d'avaria di cui alla Sezione VI, p. 1.4, e/o, nell'ipotesi di avaria comune - la delibera di un liquidatore.
Nel caso che l'Assicurato non sia d'accordo con la valutata entità dei danni, questi può, per conto proprio, assegnare la valutazione a un altro liquidatore. In caso di valutazioni divergenti, le parti, di concerto, nominano e assegnano la valutazione a un terzo liquidatore la cui definizione è finale.

2. L'importo del risarcimento per l'intero carico e per ogni parte di esso non può eccederne il valore reale alla data dell'evento assicurato né la somma assicurata relativa.

3. Il risarcimento viene stabilito in base al grado di compatibilità fra la somma assicurata e il valore reale del carico perito o danneggiato alla data dell'evento assicurato conformemente alla Sezione III.
4. In caso di perimento parziale il risarcimento non può eccedere le spese necessarie a ripristinare il carico danneggiato nella sua condizione alla data dell'evento assicurato.
5. Perdita totale

5.1. In caso di perimento totale l'Assicuratore deve un risarcimento in ragione del valore reale del carico perito alla data dell'evento assicurato avvalendosi della facoltà di acquisirne la proprietà sui residui o di compensarne il valore con il risarcimento.

5.2. In caso di perdita totale costruttiva (perimento parziale per il cui effetto il risarcimento per i lavori di riparazione e ripristino eccederebbe l'80% del valore del carico danneggiato alla data dell'evento assicurato) l'Assicuratore deve un risarcimento in ragione del valore della merce danneggiata ove questi acquisisse la proprietà su essa, oppure l'80% del valore della merce danneggiata ov'essa rimanesse in proprietà dell'Assicurato.

6. L'Assicurato subisce a proprio carico i danni in ragione della franchigia indicata in polizza.
7. Qualora l'Assicurato ottenesse il risarcimento da persone responsabili per i danni cagionati, la responsabilità dell'Assicuratore viene diminuita nella misura stessa.
   Qualora il risarcimento da terzi fosse ottenuto dopo l'incasso del risarcimento di cui alla presente polizza d'Assicurazione, l'Assicurato è tenuto a rimborsarlo all'Assicuratore.
8. Qualora la merce perita o danneggiata sia assicurata presso più di un assicuratore, l'Assicuratore attuale deve un indennizzo solo per la parte dei danni che è proporzionale al rapporto della somma assicurata conformemente all'assicurazione presente e la somma degli importi assicurati su tutte le assicurazioni.
9. L'indennizzo assicurativo viene pagato entro 15 giorni lavorativi dopo la prova del motivo e della misura dell'importo dovuto, compreso dopo la presentazione delle prove e dei documenti di cui alla Sezione VI, p. 3.
10. Qualora l'interesse assicurato e le ragioni della pretesa siano provati, su decisione dell'Assicuratore si possono effettuare versamenti anticipati parziali di indennizzo prima del regolamento definitivo di cui al p. 9.
11. Qualora la somma assicurata sia concordata in valuta liberamente convertibile, i danni di componente in valuta si indennizzano in leva secondo il corso di cambio centrale della Banca Nazionale di Bulgaria alla data del pagamento.
12. Qualora l'Assicurato o un suo rappresentante sporga pretesa di indennizzo sull'Assicurazione sapendo che essa è basata su dati infedeli rispetto al suo motivo o misura, qualsiasi indennizzo sarà rifiutato e l'assicurazione sarà interrotta senza il rimborso del premio assicurativo.
13. Qualora sia iniziata una procedura penale o amministrativa contro l'Assicurato in occasione e in relazione all'evento assicurato o al rapporto giuridico assicurativo, nonché nel caso di una causa civile davanti al tribunale che concerne il rapporto giuridico assicurativo o il pagamento di un indennizzo, l'Assicuratore ha la facoltà di rinviare il pagamento fino alla conclusione delle procedure con un atto appropriato entrato in vigore.
14. Se in caso di furto o di rapina, dopo il pagamento dell'indennizzo assicurativo, la merce illegalmente rubata o una parte di essa siano trovati, l'Assicurato è tenuto a cedere il diritto di proprietà su di esso all'Assicuratore o ad una persona da lui indicata. Nel caso che l'Assicurato desidera mantenere l'oggetto trovato, lui è tenuto a restituire all'Assicuratore l'indennizzo ricevuto o la parte rispettiva di esso.

VIII. REGRESSO

1. Se per i danni causati la responsabilità è portata da terzi, l'Assicuratore entra nei diritti dell'Assicurato contro di essi entro l'importo dell'indennizzo pagato e delle spese sostenute.
2. Il rifiuto dell'Assicurato dal suo diritto contro di terzi non ha vigore nei confronti dell'Assicuratore.

IX. ALTRE CONDIZIONI

1. Con la stipulazione della presente Assicurazione, l'Assicuratore dà il suo consenso che i dati personali da lui forniti siano trattati e messi a disposizione dall'Assicuratore per i bisogni dell'Assicurazione e per scopi statistici.
2. Le presenti Condizioni Generali possono essere integrate o modificate in base ad un patto scritto tra le parti, riportato nella polizza o in allegato ad essa.
3. Per le questioni non regolate nelle presenti Condizioni Generali si applica la legislazione bulgara.
4. Le controversie tra le parti che non possono essere regolate mediante trattative, vengono portate per risoluzione al competente tribunale bulgaro.

Le presenti Condizioni Generali sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Comp. Ass.va Nadejda AD in data 19.12.2013, successivamente modificate ed integrate in data 28.01.2016.

Oggi lì ….....…… io sottoscritto/a …….....……

……
ho ricevuto una copia firmata delle Condizioni Generali alla polizza №

……..... e aderisco ad esse.

Consegnato da: Comp. Ass.va NADEJDA AD .....
/firma/

Ricevuto da: ……
/firma/